



TRIBUNALE DI PAVIA

Prima Sezione Civile

Ai Curatori Fallimentari
Ai Commissari Giudiziali
Ai Liquidatori Giudiziali

Si comunica a tutti gli ausiliari stralcio del verbale di riunione della sezione ex art. 47 *quater* ord. giud. del 28 febbraio 2019:

*“... la Sezione evidenzia ai curatori/commissari giudiziali/liquidatori l'importanza, al momento della presentazione dell'istanza di **chiusura della procedura concorsuale**, dell'allegazione di **un rapporto riepilogativo finale** redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 33, quinto comma, L.F., previa verifica che nel fascicolo siano presenti tutti i documenti (per quanto riguarda i fallimenti: inventario, domande di ammissione al passivo, stato passivo, relazioni del curatore, pagamento Foglio Notizie, rendiconto, riparti parziali e finale, libro cassa, documentazione attestante i pagamenti dei creditori, liquidazione compenso curatore).*

Nel caso di chiusura ai sensi dell'art. 118 co. 1 n. 4) L.F. si ricorda che va acquisito il parere del Comitato dei creditori, se costituito, e del fallito.

Sollecita inoltre i curatori a comunicare a tutti i creditori ammessi, ai sensi dell'art. 119 L.F., il decreto finale di chiusura del Tribunale. Si precisa che tale adempimento è aggiuntivo alla pubblicazione nel Registro Imprese di competenza della cancelleria.

*La Sezione ribadisce ai curatori l'importanza di quanto indicato nella Circolare della cancelleria fallimentare 1.6.2018, ossia di verificare, prima di chiedere la liquidazione del proprio compenso, in caso di fallimento capiente, se vi sono somme prenotate a debito e annotate sul “Foglio notizie” e, in particolare, che sia stato **pagato il campione civile**. Nell'istanza di liquidazione del compenso si deve specificare che il campione è stato pagato, nonché tutti gli incarichi conferiti. Ricorda inoltre che **il pagamento del compenso liquidato dal Tribunale deve essere effettuato solo in sede di riparto finale**.*

Sollecita infine i curatori, oltre che al rispetto dei termini previsti per il deposito delle relazioni e del programma di liquidazione, a verificare la ricorrenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 118 co. 2 l. L.F. che disciplina la chiusura della procedura in pendenza di giudizi.”

Si ricorda infine ai curatori che il parere sulla congruità dell'importo esposto, da allegare all'istanza di liquidazione dei compensi ai professionisti incaricati, deve essere sempre adeguatamente motivato.

Si comunichi.

Pavia 12 marzo 2019

Il Presidente
Erminia Lombardi

